



**TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE**

Il G.I. dott. Giorgio Scarsato
A scioglimento della riserva del 4.5.2017
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

l'eccezione di parte di estinzione del giudizio per mancata proposizione di una istanza di nomina di un curatore speciale per i minori da parte dell'attrice è infondata;

è indubbio che tale istanza non sia stata presentata, ma a tale omissione non conseguono sanzioni processuali;

non può ritenersi estinto il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un contraddittore necessario, ex art. 307 c. III c.p.c., in quanto il curatore speciale dei minori, in un giudizio di impugnazione del riconoscimento dei figli, non rappresenta un contraddittore necessario, ma è figura ausiliaria volta a curare e rappresentare in giudizio gli interessi dei minori, questi essendo i veri contraddittori necessari (cfr. Cass. 1957/2016); il rilievo della mancata nomina di un curatore speciale ai minori, di cui all'udienza del 22.12.2016, è stato fatto nell'esercizio del potere di verifica di eventuali difetti di rappresentanza o di assistenza ex art. 182 c.p.c.;

non può ritenersi estinto il giudizio nemmeno alla luce del disposto dell'art. 182 c.p.c. ora citato -secondo cui "qualora rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza ... il giudice assegna alle parti un termine perentorio" per provvedervi-; è vero che, per giurisprudenza costante, la violazione del disposto di cui all'art. 182 c. II c.p.c. determina l'estinzione del giudizio sempre ai sensi dell'art. 307 c. III c.p.c.; ma nel caso di specie tale effetto estintivo non può certo ritenersi essersi prodotto, essendo mancata nell'ordinanza a verbale di cui all'udienza del 22.12.2016 la fissazione di un termine perentorio per la proposizione dell'istanza per la nomina di curatore speciale per i minori;

va osservato che recentemente, la Suprema Corte, ha affermato il principio per cui "Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ." (cfr. Cass. 7362/2015);



P.Q.M.

rimette pertanto al Collegio per la nomina di curatore speciale a favore dei
minori;

Si comunichi.

Cremona, 29/05/2017

il G.I.

dott. Giorgio Scarsato

